

MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – RIFORMA 1.5 – RIFORMA DELLE CLASSI DI LAUREA



PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE

Lauree abilitanti

Le lauree abilitanti sono lauree di secondo livello che abilitano direttamente all'esercizio di alcune professioni, eliminando così l'esame di Stato.

L'abilitazione si consegnerà già con l'esame finale del corso di studi, previa acquisizione di crediti formativi attraverso tirocini pratici. Si attendono numerosi decreti ministeriali e rettoriali per l'effettiva decorrenza delle novità. Sono previste inoltre una serie di modifiche e una riorganizzazione delle attività formative e delle prove finali per le lauree.

L'idea di fondo della riforma è trasformare la discussione della tesi di laurea nella sede di accertamento delle competenze tecnico-professionali che abilitano all'esercizio della professione, consentendo così al neolaureato di esercitare subito la professione stessa, senza dover attendere i tempi del superamento dell'esame di Stato.

In particolare, proseguendo il percorso già intrapreso con il D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (il cui art. 102 ha introdotto il valore abilitante della laurea magistrale in medicina e chirurgia), la legge dispone che:

- l'esame finale dei corsi di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46), farmacia e farmacia industriale (classe LM-13), medicina veterinaria (classe LM-42), psicologia (classe LM-51), e dei corsi di laurea professionalizzante in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (classe LP-01), professioni e tecniche agrarie, alimentari e forestali (classe LP-02), professioni tecniche industriali e dell'informazione (classe LP-03), abilita all'esercizio delle relative professioni;
- l'esame finale dei corsi di laurea magistrale per l'esercizio delle professioni di chimico, fisico e biologo è abilitante, previa emanazione di regolamenti di delegificazione;
- ulteriori titoli universitari che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni per il quale non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio post-lauream, possono essere resi abilitanti, previa emanazione di regolamenti di delegificazione, su richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento o su iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca.

Infine, è prevista una disciplina transitoria per coloro che hanno conseguito o che conseguono i titoli di studio in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti. Una disciplina transitoria specifica è dettata per coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in psicologia (classe LM-51) in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti.

Dottorati di ricerca

Il dottorato è il più alto titolo di studi di terzo livello.

Il PNRR prevede lo stanziamento di 0,43 miliardi di euro per la riforma e il potenziamento dei dottorati e di 6,91 miliardi di euro per il rafforzamento della ricerca scientifica:

- Corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche
- Corso di dottorato di ricerca della formazione artistica musicale e coreutica
- Borse di studio
- Dottorato industriale
- Dottorato di interesse nazionale
- Dottorato comunale

Corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche

Le Università disciplinano con regolamento le modalità di svolgimento della frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- compatibilità, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell'impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato, attestata dal consiglio della scuola di specializzazione medica e dal collegio di dottorato;
- incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della scuola di specializzazione.

Nei casi di frequenza congiunta, la domanda di riduzione delle attività dottorali deve essere accolta dal collegio dei docenti del corso di dottorato, previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca, già svolte nel corso di specializzazione medica, con il progetto dottorale.

Corso di dottorato di ricerca della formazione artistica musicale e coreutica

Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto 14 dicembre 2021, il MUR definirà le modalità di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della Legge 21 dicembre 1999, n. 508. Possono attivare tali corsi di dottorato di ricerca le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della Legge 21 dicembre 1999, n. 508. Inoltre,

possono attivare i dottorati anche le Istituzioni non statali già autorizzate al rilascio di titoli di diploma accademico di secondo livello ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

Borse di studio

Le borse di studio, finanziabili anche con il concorso di più fonti di finanziamento, hanno durata complessiva di almeno 3 anni. Sono rinnovate, annualmente, con le procedure stabilite dal regolamento del dottorato, previa verifica positiva del completamento del programma di attività previsto per ciascun anno. Il Ministero stabilisce di volta in volta, l'importo minimo della borsa di studio. Possono essere banditi posti di dottorato senza borsa, nel limite di un posto ogni tre con borsa.

Il nuovo regolamento introduce il cosiddetto “dottorato industriale” che si basa sulla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo. Obiettivo di tale tipo di dottorato è facilitare la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi. I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato industriale, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale, possono:

- indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersectorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
- destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.

Dottorato di interesse internazionale

I dottorati di interesse nazionale cofinanziati dal Ministero. Si definisce di interesse nazionale un corso di dottorato che presenta i seguenti requisiti:

- contribuisce in modo comprovato al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, compresi quelli connessi alla valorizzazione dei corsi

di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e per il patrimonio culturale, ovvero del Programma nazionale per la ricerca o dei relativi Piani nazionali;

- prevede, già in fase di accreditamento, la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più Università, nonché con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che prevedono la effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi ed eventuali forme di co-tutela;
- già in fase di accreditamento, prevede il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra almeno una Università e almeno quattro soggetti, per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi;
- per ciascun ciclo di dottorato, prevede almeno 30 borse di studio, fermo restando che la quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione del dottorando è incrementata, a valere sul cofinanziamento ministeriale, in misura pari al 20% dell'importo della borsa.

“Dottorati comunali”

Il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 243, co. 1, capoverso 65-sexies) ha previsto che, in coerenza con la Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 sono destinati al finanziamento in via sperimentale, da parte dei comuni presenti nelle aree interne del Paese, anche in forma associata, di borse di studio per dottorati di ricerca denominati "dottorati comunali". Tali dottorati sono finalizzati alla definizione, all'attuazione, allo studio e al monitoraggio di strategie locali volte allo sviluppo sostenibile, in coerenza con l'Agenda ONU 2030, e in particolare alla transizione ecologica, alla transizione digitale, al contrasto delle disuguaglianze sociali ed educative, al rafforzamento delle attività economiche e al potenziamento delle capacità amministrative. I criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni, nonché i contenuti scientifici e disciplinari dei dottorati comunali sono stati definiti con Decreto Ministeriale 725 del 22 giugno 2021. In particolare, il decreto ha previsto che:

- ✓ le convenzioni sono stipulate dalle aggregazioni di comuni presenti in ognuna delle aree interne, individuate ai sensi della "Strategia Nazionale delle aree interne" con le

università, statali e non statali, riconosciute dal MUR, i cui corsi di dottorato, coerenti con le tematiche proprie delle aree interne, siano stati già accreditati;

- ✓ le aggregazioni di Comuni di cui all'articolo 1, effettuano un'analisi dei fabbisogni incentrata sulle capacità di crescita e di sviluppo, in coerenza con la strategia d'area e, conseguentemente, individuano gli ambiti di interventi coerenti con la crescita economica e sociale del territorio di riferimento. Sulla base di tali elementi, formulano la "domanda di dottorato" alle università che abbiano attivato corsi di dottorato coerenti con gli ambiti di intervento individuati, nel rispetto del principio di prossimità;
- ✓ le borse di dottorato finanziate riguardano aree disciplinari e tematiche coerenti con la Strategia nazionale per le aree interne e sono finalizzate a:
 - garantire l'offerta e la piena accessibilità degli abitanti ai servizi essenziali (trasporto pubblico locale, istruzione e servizi socio-sanitari);
 - promuovere la ricchezza del territorio e delle comunità locali;
 - valorizzare le risorse naturali e culturali, attraverso la creazione di nuovi circuiti occupazionali;
 - contrastare lo spopolamento demografico e culturale

Riferimenti normativi	<p>Legge. 8 novembre 2021, n. 163</p> <p>Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti</p> <p>DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021, n. 152 Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. Capo VI</p> <p>DECRETO 14 dicembre 2021, n. 226</p> <p>Regolamento recante modalita' di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati</p> <p>Decreto Ministeriale n. 725 del 22-06-2021</p> <p>Criteri e modalità per la stipula delle convenzioni tra i Comuni e le Università per l'utilizzo delle risorse nonché i contenuti scientifici e disciplinari dei "Dottorati comunali"</p>
Tag	Istruzione - Cultura - Laurea abilitante – Dottorato di ricerca – PNRR - Digitalizzazione - Ambiente
Glossario	<p>Laurea abilitante</p> <p>Dottorato di ricerca</p>